

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: Mauro Maria MARINO)

Roma, 27 ottobre 2011

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (COM(2011) 522 def.)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2011) 522 definitivo,

considerato che esso ha lo scopo precipuo di riunire in un unico strumento giuridico le norme che disciplinano il funzionamento del Sistema di informazione del mercato interno (IMI, *Internal Market Information System*), nonché di garantire una maggiore certezza giuridica ed un elevato livello di protezione dei dati;

tenuto conto che una stretta collaborazione tra le Amministrazioni degli Stati membri è indispensabile per assicurare una migliore *governance* del mercato unico;

considerato che il Sistema di informazione del mercato interno – quale supporto informatico multilingue messo gratuitamente a disposizione dei Paesi membri dalla Commissione europea e da essa gestito in maniera centralizzata – rappresenta uno strumento chiave per la cooperazione amministrativa transfrontaliera, in quanto permette alle Autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri di scambiarsi informazioni (compresi dati personali) in modo rapido e sicuro, superando gli ostacoli derivanti da barriere linguistiche, da culture di lavoro e amministrative diverse nonché dalla mancanza di procedure ben definite di cooperazione;

considerato che il Sistema si applica al momento attuale agli articoli 8, 50, 51 e 56 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; al capo VI della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel Mercato interno (uso dell'IMI obbligatorio); all'articolo 10 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (che prevede l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare l'IMI per lo scambio di informazioni sul diritto di esercizio della professione dei prestatori sanitari); e in via sperimentale dal 15 maggio 2011 alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;

tenuto conto che la Commissione europea considera l'IMI lo strumento fondamentale volto a dare attuazione concreta alle disposizioni relative al completamento del mercato unico, di cui all'allegato II della presente proposta;

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

ricordato che il Garante europeo per la protezione dei dati aveva in più occasioni manifestato le proprie preoccupazioni circa l'assenza di un quadro giuridico esaustivo per la protezione dei dati nell'ambito del Sistema IMI, e che la mancanza di certezza giuridica determinata da siffatto vuoto legislativo aveva sinora rappresentato il principale ostacolo ad un suo ulteriore sviluppo, e dunque alla creazione di una vera "rete elettronica faccia a faccia delle amministrazioni dei Paesi dell'Unione europea";

considerato che la maggiore efficienza nella prestazione di servizi pubblici a diretto vantaggio dei cittadini garantita dal Sistema IMI, risulta prioritaria, come giustamente asserito dalla Commissione europea nella sua comunicazione "Migliorare la *governance* del mercato interno attraverso una più stretta cooperazione amministrativa. Una strategia per estendere e sviluppare il sistema di informazione del mercato interno (IMI)",

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata dalla Commissione europea nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), articolo concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo dell'azione da intraprendere, vale a dire la eliminazione degli ostacoli alla cooperazione amministrativa transnazionale, non può essere sufficientemente perseguito dagli Stati membri e richiede un'azione a livello dell'Unione europea;

la proposta appare, altresì, conforme al principio di proporzionalità poiché congrua agli obiettivi che intende perseguire.

Per quanto attiene al merito:

si accoglie con particolare favore la proposta di regolamento della Commissione europea volta a dotare l'IMI di un quadro giuridico certo, anche e soprattutto in vista del crescente ruolo che esso rivestirà nella concreta attuazione della normativa europea sul completamento del mercato unico;

si riconoscono i vantaggi derivanti da una futura estensione dell'IMI ad altri aspetti di atti legislativi concernenti il mercato unico (allegato II alla proposta). Si considera però tale estensione un elemento essenziale dell'atto legislativo e quindi, ai sensi dell'articolo 290, comma 1, del TFUE, non regolabile attraverso la procedura degli atti delegati, come prevede l'articolo 4 della proposta di regolamento;

si condivide la richiesta avanzata da alcuni Governi dei Paesi membri, tra cui l'Italia, nell'ambito del competente Gruppo di lavoro del Consiglio, di acquisire in merito alla questione dell'adozione da parte della Commissione di atti delegati un parere scritto del Servizio giuridico del Consiglio;

si ritiene che in ogni caso la Commissione europea debba precisare che la lista di aree normative dell'allegato II, cui si potrebbe estendere il Sistema, è da considerarsi chiusa;

in prospettiva, si giudica, inoltre, opportuna un'estensione graduale dell'IMI, a tutela dell'efficienza e della sostenibilità economica del Sistema a livello nazionale;

in particolare, si accoglie positivamente la possibile estensione dell'IMI anche al settore di cui alla raccomandazione della Commissione del 7 dicembre 2001 relativa ai principi per l'utilizzo di SOLVIT – la rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno (capi I e II) – che permetterebbe un risparmio di risorse e un miglioramento del servizio informativo reso ai cittadini;

si ritiene, con riferimento all'articolo 13 della presente proposta di regolamento, in base al quale i dati personali trattati nell'ambito dell'IMI vengono bloccati al massimo diciotto mesi dopo la chiusura della procedura amministrativa, che il periodo di conservazione dei dati stessi non debba essere superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati scambiati, e comunque non superare ai sei mesi. Si condivide, infatti, la posizione assunta con il parere n. 7 del 2007 dal Gruppo di lavoro del Consiglio che riunisce i delegati delle Autorità per la tutela dei dati personali dei vari Paesi membri, e ribadita, in più occasioni, dal Garante europeo per la protezione dei dati. Eventuali iniziative intraprese dai summenzionati organi volte a ribadire l'importanza di mantenere tale limite sarebbero accolte con favore;

grande soddisfazione si esprime, inoltre, per la possibilità fornita dal sistema IMI di attuare in maniera concreta il meccanismo di allerta previsto dalla "direttiva servizi" in presenza di eventuali rischi causati da operatori economici. L'estensione di tale meccanismo alla revisione della direttiva sulle qualifiche professionali, con particolare riferimento alle professioni sanitarie, verrebbe giudicata in modo positivo;

si ritiene, infine, molto preziosa l'azione di supporto e formazione a livello nazionale intrapresa dalla Direzione generale per il mercato interno della Commissione europea.

Per quanto concerne l'utilizzo del Sistema IMI da parte dall'Italia:

si evidenzia la complementarità tra il sistema europeo IMI e i sistemi di scambio di informazioni già esistenti in Italia per lo sviluppo del mercato unico, dato il carattere sovranazionale del sistema IMI, gratuitamente messo a disposizione dalla Commissione europea;

si ritiene positiva la generale attitudine favorevole del Governo sulla proposta in esame;

si ritiene che un'utilizzazione ottimale del Sistema IMI in Italia sia una condizione indispensabile affinché i cittadini e le imprese possano beneficiare appieno delle opportunità offerte dal mercato unico e che una fluidificazione delle procedure informative non possa che apportare dei benefici in termini economici alla crescita del Paese. Tale circostanza giustificherebbe, quindi, quegli investimenti in risorse umane necessari alle Amministrazioni per il buon funzionamento del Sistema;

si considera opportuno che il Dipartimento per le politiche europee, nella veste di coordinatore nazionale dell'IMI (NIMIC), prosegua la sua opera di coinvolgimento delle Autorità centrali e regionali, anche attraverso la delega di ruoli di coordinamento per determinate aree o settori legislativi, e tramite la registrazione di un numero sempre crescente di Autorità, nella consapevolezza che lo sviluppo del Sistema IMI sia una priorità per il completamento del mercato unico;

si apprezza il lavoro svolto in questi anni dal Ministero della salute, a cui il Dipartimento per le politiche europee ha delegato il ruolo di coordinatore per l'area delle qualifiche professionali sanitarie, nonché l'attività del Ministero del lavoro, con particolare riferimento al suo ruolo di coordinatore dell'area legislativa relativa al distacco transnazionale dei lavoratori. Tale attività delegata ha permesso ai due Ministeri di coinvolgere e registrare nel sistema IMI altre Autorità a livello locale (come è il caso, per il Ministero del lavoro, delle Direzioni territoriali del lavoro), attivando un percorso virtuoso e vantaggioso per i cittadini;

si evidenzia come la struttura IMI italiana possa dare prova di efficienza in quegli ambiti dell'Amministrazione centrale che siano in grado di fornire direttamente le risposte ai quesiti posti dalle Autorità registrate degli altri Paesi membri. Laddove tali informazioni sono, invece, appannaggio delle Autorità regionali o locali (come nel caso delle domande che giungono con riferimento alla "direttiva servizi"), sarebbe necessario che detti Ministeri acquisiscano lo *status* di coordinatore per il settore o l'area legislativa di riferimento, e quindi procedano alla registrazione delle suddette Autorità a livello locale, che in tal modo potrebbero direttamente fornire agli utenti le informazioni richieste;

si apprezza, inoltre, l'attività del Dipartimento per le politiche europee tesa al coinvolgimento, alla sensibilizzazione e all'accompagnamento delle Regioni, tutte registrate nel Sistema;

si auspica, per un migliore sviluppo della rete regionale IMI, che la conferenza Stato-Regioni si confronti con la Regione siciliana, coordinatore del tavolo interregionale IMI;

si valuta positivamente l'azione del Governo tesa a colmare il sensibile ritardo accumulato rispetto agli altri Paesi membri nell'attività di registrazione delle Autorità competenti nel Sistema IMI, ritardo che la Direzione generale per il mercato interno della Commissione europea ha messo in evidenza nella Relazione sullo stato di attuazione del Sistema IMI del 2010;

si considera, infine, improrogabile che le istanze coinvolte a vario titolo nello sviluppo del Sistema assumano la consapevolezza dell'utilità per l'Italia di questo strumento informativo europeo, anche in considerazione del forte impulso che esso ha avuto negli altri Paesi membri con cui l'Italia è sempre più chiamata a cooperare.

Mauro Maria Marino

